



Accordo di libero scambio

Dal 1° gennaio 2021, l'accordo di libero scambio Svizzera-UE non è più applicabile al Regno Unito. L'accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito mantiene a livello bilaterale diritti e doveri reciproci sanciti nell'accordo di libero scambio Svizzera-UE dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Pertanto, le disposizioni dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE (compreso il protocollo n. 2 relativo al commercio di prodotti agricoli trasformati) sono state riprese all'interno di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciò significa che è stato possibile mantenere il regime doganale preferenziale vigente prima del 1° gennaio 2021 nelle relazioni Svizzera-Regno Unito. Esso comprende l'esenzione da dazi doganali per i prodotti industriali (prodotti originali di cui ai capitoli 25–97 SA, ad eccezione di alcuni prodotti di cui ai capitoli sulle tariffe doganali 35 e 38) nonché il trattamento preferenziale di prodotti agricoli trasformati e non trasformati.

In merito al protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE (norme di origine) si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell'accordo.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Circolazione internazionale delle merci

info.afwa@seco.admin.ch

+41 58 469 6038
